

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4041

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996

Presentato il 5 giugno 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina nel campo della veterinaria riveste una particolare importanza nell'ambito della cooperazione del nostro Paese con i Paesi del Mediterraneo, in quanto un'efficace protezione dello stato sanitario dell'Unione europea dipende anche dallo stato sanitario dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha rapporti di scambio.

Particolare importanza, in tale contesto, assumono i Paesi dell'area mediterranea con i quali l'Italia presenta affinità climatiche, territoriali e di specie animali presenti, tali da rendere necessaria una continua collaborazione.

Al fine di cooperare attivamente nella sanità veterinaria, l'articolo 1 prevede: lo scambio di informazioni sui metodi di lotta contro le malattie animali e di ceppi batterici e virali necessari alla produzione

di antigeni, sieri, vaccini eccetera; lo scambio di funzionari e specialisti veterinari; lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti di origine animale.

All'articolo 2 è prevista una reciproca informazione sulla eventuale comparsa di focolai di malattie infettive della lista A dell'OIE (*Organisation mondiale de la santé animale*) e delle relative misure adottate.

Considerato il rapporto di reciproca collaborazione formalizzato dalla Convenzione, sarà possibile rendere più agevole il commercio di animali e prodotti. Gli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione prevedono, infatti, la definizione delle disposi-

zioni che regolano le importazioni e le esportazioni ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale nei rispettivi territori, e l'impegno di sospendere l'invio di animali e prodotti dalle zone in cui si è verificato un focolaio di malattia che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio zootecnico.

L'articolo 6 prevede, ai fini dell'applicazione della Convenzione, l'istituzione di una Commissione veterinaria mista italo-tunisina, costituita dai Direttori Generali e funzionari dei competenti servizi veterinari e degli Istituti di ricerca e diagnosi.

Gli articoli 7 e 8 riguardano le ordinarie clausole giuridiche relative all'entrata in vigore e alla modifica della Convenzione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia in materia di cooperazione nel campo della sanità veterinaria, comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista (articolo 6) che si riunirà alternativamente in Tunisia ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio a Tunisi di tre funzionari per un periodo di cinque giorni, la spesa viene così suddivisa:

spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 5 giorni	euro 1.935
---	------------

diaria giornaliera per ciascun funzionario dol- lari USA \$ 140 = euro 159 cui si aggiungono euro 48 pari al 30 per cento quale maggio- razione prevista dall'articolo 3 del regio de- creto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 159 viene ridotto di euro 53 corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 154 + euro 46 quale quota media per contributi erariali, previden- ziali, assistenziali, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 200 x 3 persone x 5 giorni)	» 3.000
--	---------

spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Tunisi (euro 439 x 3 persone = euro 1.317 + euro 66 quale maggiorazione del 5 per cento) =	euro 1.383
---	------------

Totale onere (articolo 6)	euro 6.318
---------------------------------	------------

In conclusione, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della salute, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 6.318 in cifra tonda euro 6.320.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alla disposizione prevista all'articolo 1 della Convenzione, si fa presente che lo scambio di funzionari e specialisti per la partecipazione a corsi di aggiornamento e seminari, può avvenire soltanto in relazione alla disponibilità dei posti nei rispettivi corsi di formazione presso il Ministero della salute e previo rimborso delle spese da parte del Paese richiedente.

L'invio di funzionari italiani in Tunisia per le menzionate finalità è del tutto eventuale e, qualora dovesse verificarsi, verrebbe sostenuto con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della salute.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.*

La Convenzione in oggetto non comporta modificazioni di legge o di regolamenti vigenti, né la necessità di norme di adeguamento dell'ordinamento interno, trattandosi di forme di collaborazione rientranti nelle competenze istituzionali del Ministero della salute. Per quanto riguarda la possibilità di incidere su leggi e regolamenti vigenti, l'articolo 3 prevede che siano fatti salvi gli impegni derivanti dall'appartenenza delle Parti ad Istituzioni ed Organismi internazionali. Per quanto riguarda l'Italia, viene pertanto inclusa l'appartenenza all'Unione europea e salvaguardata l'applicazione della normativa comunitaria relativa alla protezione del consumatore ed alle importazioni di animali e prodotti. Si precisa, inoltre, che per le importazioni di animali e prodotti verranno richieste garanzie sanitarie pari a quelle in vigore in Italia e nell'Unione europea.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

La Convenzione non necessita di una più precisa individuazione delle autorità veterinarie referenti poiché: *a)* per quanto riguarda l'Italia, la materia internazionale rientra, come noto, nelle competenze esclusive dello Stato (per le materie di competenza del Ministero della salute, ai sensi della legge n. 833 del 1976); *b)* per la Tunisia l'espreso riferimento ai servizi veterinari « ufficiali » comporta l'esatta individuazione di quelli statali.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di una Commissione mista italo-tunisina. Le risorse finanziarie necessarie per la sua riunione sono specificate nella relazione tecnica allegata.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 6.320 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA .

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, desiderosi di promuovere la cooperazione tra i servizi veterinari ufficiali dei rispettivi Paesi nel campo della sanita' pubblica veterinaria, di preservare i rispettivi territori da possibili malattie infettive e diffuse degli animali e da zoonosi e facilitare gli scambi commerciali di animali vivi, di prodotti animali e d'origine animale, convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Le parti promuoveranno:
 - a) la collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e tunisini;
 - b) lo scambio di funzionari e specialisti veterinari al fine di un reciproco aggiornamento sulle conquiste scientifiche e tecniche nel campo della medicina veterinaria;
 - c) l'accoglienza a veterinari e tecnici per stages di aggiornamento e perfezionamento ;
 - d) lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti di origine animale ;
 - e) la partecipazione di specialisti a simposi e seminari organizzati da una delle Parti;
 - f) lo scambio di informazioni sui metodi di lotta contro le malattie animali e cio' che interessa la sanita' pubblica veterinaria ;
 - g) lo scambio di ceppi batterici e virali necessari alla produzione di prodotti biologici (antigeni, sierii, vaccini ecc).
2. Le modalita' di applicazione degli impegni di cui al comma 1 sono definite dalla Commissione mista di cui all'articolo 6.

Articolo 2

1. Le Parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni relative a :
 - comparsa di focolai di malattie della lista A dell'O.I.E. nel piu' breve tempo possibile e di ogni altra malattia che possa costituire pericolo per la sanita' animale e la salute pubblica nonche' delle relative misure adottate ;

ogni significativo cambiamento relativo alla presenza delle malattie della lista A dell'O.I.E.

Articolo 3

1. Le Parti definiranno, nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6, nell'intento di salvaguardare la salute umana ed animale le disposizioni che regolano le importazioni, le esportazioni ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale nei rispettivi territori, fermi restando gli impegni derivanti dalla Loro appartenenza ad Istituzioni ed Organismi internazionali.

Articolo 4

1. Le Parti sospenderanno, dalle zone in cui si e' verificato un focolaio di malattia della lista A dell'O.I.E. o di altra malattia che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio zootecnico, l'invio di animali e prodotti di origine animale .
2. I principi e le modalita' per l'applicazione delle misure di protezione e di ripresa degli scambi vengono definiti nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, in caso di un rischio serio ed immediato per la salute pubblica o per la sanita' animale, una delle Parti, previa comunicazione, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela della sanita' pubblica o animale.
2. Le Parti si impegnano a riesaminare al piu' presto le misure di cui al comma 1 mediante consultazione reciproca e, con apposito incontro e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni .

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione viene istituita una Commissione veterinaria mista italo - tunisina costituita dai Direttori Generali e funzionari dei competenti servizi veterinari e degli Istituti di ricerca e diagnosi .
2. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno alternativamente a Roma e Tunisi e puo' costituire gruppi di esperti con specifici compiti.

Articolo 7

1. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore dopo l'ultima notifica relativa all'avvenuto adempimento delle formalita' interne per la sua esecuzione.
2. La Convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni; essa si rinnova tacitamente per un periodo corrispondente, salva la possibilita' di denuncia da notificarsi alla controparte nei sei mesi precedenti la scadenza .

Articolo 8

1. Le disposizioni della presente Convenzione possono essere, se del caso, emendate e modificate previo accordo tra le due Parti.
2. La presente Convenzione viene redatta in duplice copia in italiano ed in duplice copia in arabo, entrambi i testi fanno fede.

Tunisi Firma il 26 SEP. 1996

Per il Governo della
Repubblica italianaPer il Governo della
Repubblica tunisina.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0045710